

N. 2808/2010 Ruolo Generale

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PORDENONE
- Sezione Civile -

Il Tribunale di Pordenone, in persona del Giudice dr.ssa Maria Paola Costa, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado, promossa con atto di citazione in opposizione notificato il (omissis) cron. n. (omissis) Ufficiale Giudiziario del Tribunale di Pordenone (omissis)

da

ALFA s.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore* ing. Tizio, rappresentata e difesa, per mandato a margine del predetto atto di citazione, dall'avv. Caio ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in (omissis)

- attrice opponente -

contro

SEMPRONIO rappresentato e difeso, per mandato a margine del ricorso per decreto ingiuntivo, dall'avv. Mevio ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in (omissis)

- convenuto opposto -

Oggetto: opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. (omissis).

Causa iscritta a ruolo il 28 luglio 2010 e trattenuta in decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni del 14 marzo 2014.

CONCLUSIONI

Per l'attrice opponente: come da foglio allegato al verbale d'udienza del 14 marzo 2014:

“Nel merito:

Respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, revocarsi, dichiararsi nullo, inefficace e di nessun effetto l'opposto Decreto ingiuntivo n. (omissis) emesso dal Tribunale di Pordenone in data (omissis) e notificato in data (omissis), per le ragioni di cui allo storico introduttivo, ed in ogni caso respingere integralmente, in quanto infondate in fatto ed in diritto, le domande tutte proposte dal signor SEMPRONIO nei confronti di ALFA s.r.l.

In via di eccezione e domanda riconvenzionale

Accertata e dichiarata la presenza dei denunciati vizi e difetti nelle opere eseguite dal signor SEMPRONIO nel Condominio Beta di (omissis), determinarsi il minor valore delle opere;

- condannarsi il signor SEMPRONIO al risarcimento di tutti i danni subiti dalla ALFA come indicati in narrativa, nella misura che risulterà in corso di causa o che verrà ritenuta di giustizia.

Conseguentemente compensare gli importi eventualmente spettanti al signor SEMPRONIO con quelli da quest'ultimo dovuti a ALFA s.r.l.

Spese di lite integralmente rifuse.

In via istruttoria:

Si chiede darsi ingresso a prova per testi sui seguneti” [*rectius*: seguenti] “capitoli di prova non ammessi:

5) Vero che ALFA ricevuti i conteggi dei lavori inviati dal signor SEMPRONIO ne contestava la corrispondenza agli elaborati e chiedeva che si procedesse ad una verifica degli stessi in contraddittorio?

7) Vero che per il termocappotto della zona camini il signor SEMPRONIO utilizzò materiale idrofugo anziché ignifugo?

8) Vero che in data (omissis) sul tetto del condominio Beta si sviluppava un incendio?

9) Vero che la causa dell'incendio veniva individuata dai Vigili del Fuoco intervenuti nell'errato isolamento della canna fumaria come da doc. 5 che si rammostra al teste?

11) Vero che l'immobile Beta veniva posto sotto sequestro dalla Procura della Repubblica di Pordenone con decreto dd. (omissis)?

Si indicano quali testi: arch. Primo c/o ALFA s.r.l.; geom. Secondo c/o ALFA s.r.l.; signora Terza c/o Gamma (omissis).

Si chiede di essere ammessi a provare per testi le seguenti circostanze:

1) Vero che a fronte il corrispettivo dell'attività di direttore lavori svolta presso il Condominio Beta in (omissis) versatole da ALFA è stato pari a € 4.815,56? (teste ing. Quarto di (omissis))

2) Vero che l'ammontare complessivo dei lavori di ripristino dei cavedi per le canne fumarie relativi al fabbricato Beta è stato pari a € 28.764,20 oltre iva come da contabilità finale dei lavoro" [*rectius*: lavori] "che si rammostra al teste? (teste: legale rappresentante della ditta Delta s.r.l.)

3) Vero che ALFA ha versato al sig. Quinto la somma di € 1.560,00

come da fattura che si rammostra al teste? (teste geom. Quinto di (omissis))”

Per il convenuto opposto: come da foglio allegato al verbale d'udienza del 14 marzo 2014:

“Disattesa ogni avversaria istanza, domanda e/o eccezione:

NEL MERITO: Rigettarsi l'opposizione - accertarsi la carenza di legittimazione della società opponente a lamentare vizi e/o difetti e/o accertarsi la rilevata decadenza e/o l'eccepita prescrizione - e confermarsi l'opposto decreto ingiuntivo e/o condannarsi la ALFA Srl, in persona del legale rappresentante, a pagare al signor SEMPRONIO - “titolare dell'omonima impresa - la somma di € 49.595,21 con gli interessi previsti dall'art. 5 D. Lgs 231/02 dalla data della fattura al saldo e/o alla maggior-minor somma ritenuta di giustizia comunque con la maggior motivazione. Spese legali e di CTU e di CTP rifuse.

IN VIA ISTRUTTORIA (occorrendo, anche a parziale modifica dell'ordinanza 24/1/2011): Si richiamano gli atti e i documenti tutti dimessi a corredo della comparsa di costituzione e risposta (allegati da 1 a 8) e delle memorie ex art. 183 cpc (allegati da 9 a 13).

Si chiede ammettersi prova orale su tutte le circostanze capitolate nella II^a e III^a memoria ex art. 183 cpc con tutti i testi ivi indicati, anche a riprova.

Si ribadisce l'eccezione di tardività del deposito dei documenti avversari, così come prodotti con III^a memoria ex art. 183 cpc”.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Si premette, anzitutto, che la presente sentenza viene redatta

in conformità alle previsioni di cui agli artt. 132 comma 2° n. 4 c.p.c. e 118 disp.att. c.p.c..

Orbene, ALFA s.r.l. propone opposizione contro il decreto ingiuntivo n. (omissis), con cui le è stato intimato il pagamento in favore di SEMPRONIO della somma di € 49.630,83 complessivi (oltre interessi e spese della procedura) a titolo di saldo dei lavori descritti nella fattura n. (omissis) (cfr. documento 1 del fascicolo di parte dell'odierno convenuto opposto nella fase monitoria), lavori relativi alla posa del termocappotto, alla posa del perlinato esterno ed alla tinteggiatura interna ed esterna dal predetto SEMPRONIO realizzati presso il Condominio Beta di (omissis) su commissione di essa attrice opponente.

Nel chiedere in principalit  la revoca del provvedimento impugnato e, comunque, il rigetto di ogni domanda formulata nei propri confronti dal convenuto opposto, oltre che in via di eccezione e domanda riconvenzionale la determinazione del minor valore delle opere a causa dei vizi di cui si dir  *infra* e la condanna del medesimo convenuto opposto al risarcimento dei danni provocati, con conseguente compensazione degli importi eventualmente spettanti al SEMPRONIO con quelli da costui dovuti, ALFA s.r.l. evidenzia da un lato l'esecuzione non a regola d'arte della finitura del cappotto esterno e dall'altro lato l'utilizzo nella zona dei camini di un rivestimento idrofugo anzich  ignifugo, fatto quest'ultimo accertato dai Vigili del Fuoco nel corso di un intervento *in loco* effettuato in conseguenza di un incendio sviluppatosi sul tetto del condominio.

Il convenuto opposto, ritualmente costituitosi, insiste per il rigetto dell'opposizione e per la conferma del decreto ingiuntivo.

Un tanto succintamente esposto, l'opposizione va rigettata.

Come è, invero, esaustivamente emerso dalla documentazione acquisita agli atti, dalle prove orali assunte all'udienza del (omissis) e dalla consulenza tecnica d'ufficio affidata all'ing. Terenzio, le irregolarità presenti sulle facciate del fabbricato sono dipese dalla direttiva che il D.L. arch. Tito diede al SEMPRONIO, ordinandogli di procedere comunque all'applicazione del ridetto cappotto, nonostante i ponteggi (da altro soggetto installati) fossero troppo vicini allo stabile e non opportunamente distanziati dalle pareti del fabbricato stesso, e fu sempre il D.L. arch. Tito a scegliere il materiale da impiegare in cantiere ed, in particolare, a richiedere al medesimo SEMPRONIO di usare pannelli in cartongesso per il rivestimento delle canne fumarie, spiegando che queste ultime erano già coibentate [così i testi Sesto e Settimo, della cui attendibilità, anche alla luce del documentale riscontro di cui all'allegato 9 di parte convenuta opposta, non v'è motivo alcuno di dubitare; vedasi pure le relazioni dell'ing. Terenzio di data (omissis) alla pagina (omissis) quanto all'origine delle imperfezioni delle facciate e di data (omissis) alla pagina (omissis) quanto al vano camini, ove il Ctu evidenzia, altresì, che, stando al verbale dei Vigili del Fuoco, la causa dell'incendio è da attribuirsi ad un errato isolamento della canna fumaria, la cui posa, però, non era di competenza del SEMPRONIO].

Per le assorbenti considerazioni che precedono, l'opposizione

va, dunque, respinta, dovendo, per l'effetto, essere integralmente confermato il decreto ingiuntivo n. (omissis) impugnato, che andrà, conseguentemente, dichiarato esecutivo.

Le spese, liquidate come in dispositivo secondo i criteri medi suggeriti dalle novellate tariffe forensi, seguono la soccombenza.

Per le medesime ragioni l'attrice opponente dovrà farsi carico integrale delle già liquidate spese di CTU.

P. Q. M.

Il Tribunale di Pordenone, in persona del Giudice dr.ssa Maria Paola Costa, definitivamente pronunciando nella causa civile di primo grado promossa con atto di citazione in opposizione notificato il (omissis) da ALFA s.r.l. contro SEMPRONIO, così provvede:

- 1) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma integralmente il decreto ingiuntivo n. (omissis) impugnato, che dichiara esecutivo;
 - 2) condanna l'attrice opponente ALFA s.r.l. alla rifusione delle spese processuali sostenute dal convenuto opposto SEMPRONIO, che liquida in € (omissis) per compenso ed € (omissis) per spese, oltre accessori di legge;
 - 3) pone a definitivo carico di ALFA s.r.l. le già liquidate spese di CTU.
- Così deciso in Pordenone il 29 luglio 2014.

Il Giudice

Dr.ssa Maria Paola Costa
